



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 16 APRILE 2013*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Componenti del tributo	pag. 3

TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Art. 3	Presupposto	pag. 4
Art. 4	Esclusioni	pag. 4
Art. 5	Soggetto attivo, soggetti passivi e soggetti responsabili	pag. 5
Art. 6	Base imponibile	pag. 6

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7	Commisurazione del tributo	pag. 7
Art. 8	Costo di gestione	pag. 7
Art. 9	Categorie di utenza	7
Art. 10	Determinazione della tariffa	pag. 8
Art. 11	Riduzioni per particolari condizioni d'uso	pag. 9
Art. 12	Riduzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	pag. 10
Art. 13	Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati	pag. 10
Art. 14	Agevolazioni speciali	pag. 11
Art. 15	Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 12
Art. 16	Determinazione e decorrenza del tributo	pag. 12

TITOLO IV - DICHIARAZIONI

Art. 17	Dichiarazione iniziale e di variazione	pag. 14
Art. 18	Dichiarazione di cessazione	pag. 15
Art. 19	Modalità di presentazione delle dichiarazioni	pag. 16

TITOLO V - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 20	Disciplina del tributo giornaliero	pag. 17
---------	------------------------------------	---------

TITOLO VI - RISCOSSIONE, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 21	Funzionario responsabile del tributo	pag. 19
Art. 22	Riscossione ordinaria	Pag. 19
Art. 23	Accertamenti	pag. 20
Art. 24	Sanzioni	pag. 21
Art. 25	Riscossione coattiva	pag. 22
Art. 26	Ravvedimento	pag. 22
Art. 27	Rateazioni	pag. 23
Art. 28	Sospensione e differimento dei termini	pag. 23
Art. 29	Sgravi e rimborsi	pag. 23
Art. 30	Contenzioso	pag. 24
Art. 31	Annulamento in autotutela	pag. 24
Art. 32	Diritto di interpello	pag. 25
Art. 33	Modalità di gestione del tributo	Pag. 25

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34	Disposizioni transitorie	Pag. 26
Art. 35	Disposizioni finali	Pag. 27

Annotazioni al regolamento	pag. 28
----------------------------	---------

Allegato A	Pag. 31
Allegato B	Pag. 32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ⁽¹⁾, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Savona del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato di seguito tributo, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, quale entrata di natura tributaria e non corrispettiva.
2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente ⁽²⁾, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

Articolo 2

Componenti del tributo

1. Il tributo è costituito da due componenti:
 - a) componente rifiuti, il cui gettito è destinato alla copertura dei costi relativi alle diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, smaltimento) ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ⁽³⁾;
 - b) componente servizi, costituita da una maggiorazione della tariffa della componente rifiuti, il cui gettito è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (sicurezza, manutenzione, illuminazione, ecc.).

TITOLO II

PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Articolo 3

Presupposto

1. Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Salvo quanto specificato nel successivo articolo 4, sono soggetti al tributo:
 - a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali;
 - b) tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, operative e non operative, comprese quelle accessorie e pertinenziali.
3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.
4. Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4

Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inadatti a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno ⁽⁴⁾. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.
2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria ⁽⁵⁾ non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile ⁽⁶⁾ che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo di cui al successivo articolo 6 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese, in base alle disposizioni vigenti in materia, il produttore dei rifiuti stessi.
5. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo di cui al comma 4, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non assimilati e la tipologia degli stessi (distinti per codice CER), allegando idonea documentazione relativa al trattamento di tali rifiuti.
6. In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui al comma 4, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:
 - a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori = 30%
 - b) tipografie, vetrerie, stamperie, attività industriali con capannoni di vendita = 25%
 - c) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici ed eliografie = 20%
 - d) macellerie e pescherie = 15%Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.
7. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri. In particolare, non sono soggetti al tributo i locali e le aree per i quali il servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in forza di legge, dall'Autorità portuale.
8. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione dal tributo decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 5

Soggetto attivo, soggetti passivi e soggetti responsabili

1. Il tributo è dovuto al Comune di Savona in relazione ai locali ed alle aree scoperte assoggettabili al tributo medesimo la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie del locale o dell'area, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, diverso dal Comune, possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stessi.
3. Sono comunque posseduti dal Comune i locali e le aree dello stesso utilizzati attraverso Società a capitale interamente pubblico, con capitale prevalentemente del Comune, sulle quali il Comune eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
4. Per le parti comuni del condominio, di cui al comma 3 del precedente articolo 4, il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

5. Il tributo può essere corrisposto dal possessore a titolo di proprietà o usufrutto in nome e per conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del possessore gli obblighi tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.
6. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui al precedente articolo 4.
2. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) ⁽⁷⁾ ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile al tributo di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare al tributo è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile al tributo dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 ⁽⁸⁾. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

TITOLO III DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 7 Commisurazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa di cui al comma 1, relativa alla componente rifiuti del tributo, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 ⁽⁹⁾.
3. Alla tariffa si applica una maggiorazione, pari a € 0,30, modificabile in aumento dal Comune fino a € 0,40, per metro quadrato di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la componente servizi del tributo.
4. Per la commisurazione del tributo relativo ai locali ed aree delle istituzioni scolastiche statali resta ferma la speciale disciplina di cui all'articolo 33-bis del d.l. n. 248/2007 ⁽¹¹⁾, che prevede la corresponsione del tributo da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Articolo 8 Costo di gestione

1. Il gettito della componente rifiuti del tributo è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003 ⁽¹⁰⁾ ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune ai sensi del comma 4 del precedente articolo 7, è invece sottratto da tali costi.
2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999 ⁽⁹⁾.
3. I costi del servizio comunale di gestione dei rifiuti sono individuati annualmente dal Piano finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999 ⁽⁹⁾ dal gestore del servizio medesimo e da questi trasmesso al Comune entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, l'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo, limitatamente alla componente rifiuti dello stesso:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

Articolo 9 Categorie di utenza

1. La tariffa di cui al precedente articolo 7 è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche; le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di cui al precedente articolo 3, secondo i seguenti criteri:
 - a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse, con efficacia delle variazioni intervenute nel corso dell'anno a decorrere dall'anno successivo;
 - b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, individuato ai sensi della lettera a);
 - c) per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17, da dichiarare in conformità al numero dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale dell'abitazione di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica; in mancanza di indicazione nella dichiarazione, tale numero è considerato pari a 3;
 - d) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per le utenze domestiche prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria, è considerato pari a 3;
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B al presente Regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune.
5. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la componente rifiuti del tributo secondo criteri razionali, in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi.

Articolo 10

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da due quote, l'una - detta quota fissa - determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e l'altra - detta quota variabile - rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti indicati nell'allegato A al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando i coefficienti indicati nell'allegato B al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità

produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente ed al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze ⁽¹²⁾.

3. Ai fini del calcolo della tariffa, la quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche può essere determinata anche in base ai coefficienti di produttività di cui al comma 2.
4. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B al presente Regolamento, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'indicata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
6. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi igienici, ecc.) il tributo è determinato in base alla tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.
7. Le tariffe relative alle utenze domestiche ed alle diverse categorie delle utenze non domestiche sono approvate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di cui al comma 3 del precedente articolo 8 e sulla base della ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche stabilita con la medesima deliberazione; tali tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore.
8. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al comma 7, può anche modificare in aumento la maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7 fino a € 0,40, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

Articolo 11

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza:
 - a) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è ridotta del 20%;
 - b) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 20%;
 - c) nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, è ridotta del 20%;

- d) nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo, è ridotta del 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, non cumulabili tra loro, sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 17, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione.
 3. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 17. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, nelle percentuali stabilite nel comma 1 per ciascuna fattispecie.

Articolo 12

Riduzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente effettuata nel Comune di Savona, la quota variabile della tariffa di tutte le utenze domestiche:
 - a) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 30%, è ridotta del 10%;
 - b) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 50%, è ridotta del 25%;
 - c) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 70%, è ridotta del 50%;
 - d) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 90%, è ridotta del 75%.
2. Il gestore del servizio comunale comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 1 si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce, con esclusione di sgravi o rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, in misura proporzionale al rapporto esistente tra la tariffa unitaria e la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza.

Articolo 13

Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati

1. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza:
 - a) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, è ridotta del 5%;
 - b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, è ridotta del 10%;
 - c) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 50.000 kg, è ridotta del 15%.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione

della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
 - b) copia del registro di carico e scarico;
 - c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell'utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.
 4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.
 5. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, in misura proporzionale al rapporto esistente tra la tariffa unitaria e la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza.

Articolo 14 **Agevolazioni speciali**

1. Nel Comune di Savona:
 - a) nel caso di locali ed aree utilizzate dalle scuole materne private, di istruzione primaria privata e di istruzione secondaria privata, la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) è ridotta del 20%;
 - b) sono esenti dal tributo:
 - 1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività ricreative-sociali;
 - 2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ⁽¹³⁾;
 - 3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ⁽¹³⁾;
 - 4) le rampe di accesso e i corridoi di comunicazione nell'ambito di parcheggi coperti e scoperti di uso pubblico o comunque di uso gratuito;
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 17, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Per l'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1 anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, un'attestazione ISEE in corso di validità deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di presentazione.
3. Con esclusione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il

contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 17; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero del tributo non corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7; la riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica nella percentuale stabilita nel medesimo comma.

Articolo 15

Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come stabilito nell'apposito Regolamento comunale ⁽³⁾, il servizio comunale di gestione dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.
2. In caso di mancato svolgimento di fatto di una delle attività ricomprese nel servizio o di svolgimento della stessa in grave violazione della disciplina di riferimento, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile).
3. L'anomalia nell'effettuazione del servizio, ricorrente nei casi di cui al comma 2, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
4. La riduzione di cui al comma 2, non cumulabile con le riduzioni di cui al precedente articolo 11, è applicata, qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio fatta constatare e di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia.
5. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione dal tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), con eventuale rimborso delle somme già corrisposte, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, nelle percentuali stabilite nei commi 2 e 5.

Articolo 16

Determinazione e decorrenza del tributo

1. Il tributo dovuto da ciascun contribuente è determinato sulla base della tariffa unitaria annua dell'utenza e della categoria di appartenenza, aggiungendo la maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7 e tenendo conto delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti.

2. Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per i locali accessori e pertinenziali delle abitazioni ubicate nel territorio comunale si applica la sola quota fissa e per i medesimi locali non accessori e pertinenziali di tali abitazioni la quota variabile si applica in ogni caso una sola volta. Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.
3. L'obbligazione decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione e cessa dal giorno successivo a quello in cui il presupposto è venuto meno, salvo quanto disposto al comma 3 del successivo articolo 18.
4. Il tributo, compresa la maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, è dovuto in proporzione ai giorni dell'anno nei quali si sono protratti il possesso, l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
5. Le variazioni del tributo conseguenti alle modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree decorrono dal giorno successivo a quello in cui la modificazione si è verificata, salvo quanto disposto alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 9 ed al comma 3 del successivo articolo 17.

TITOLO IV DICHIARAZIONI

Articolo 17 Dichiarazione iniziale e di variazione

1. I soggetti passivi devono presentare al Comune dichiarazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione; in caso di inizio verificatosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati inerenti i locali o le aree dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo (numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi in cui deve essere dichiarato; superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree; verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione dal tributo o del presupposto applicativo di un'agevolazione; ecc.). In tal caso, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione di variazione, entro 90 giorni dalla data in cui la modificazione si è verificata; in caso di modificazione verificatasi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Qualora la dichiarazione di variazione relativa ad una modificazione da cui consegua una riduzione del tributo sia presentata oltre il termine di cui al comma 2, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data della modificazione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la modificazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
4. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - a) Utenze domestiche
 - 1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale, residenza o sede legale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
 - 2) se diverso dal soggetto passivo, generalità, codice fiscale e qualifica del dichiarante;
 - 3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;
 - 4) per le ipotesi diverse dalle utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, numero, generalità e codice fiscale degli altri soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali e le aree;
 - 5) ipotesi di esclusione dal tributo e ipotesi agevolative applicabili;
 - 6) data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione ovvero modificazioni intervenute e data in cui le stesse si sono verificate;
 - 7) generalità del precedente possessore, occupante o detentore, se conosciute;
 - 8) contestuale cessazione di un precedente possesso, occupazione o detenzione;
 - b) Utenze non domestiche
 - 1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale, scopo o oggetto sociale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;
 - 2) codice ATECO e luogo in cui è svolta in via principale l'attività;

- 3) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione e loro partizioni interne;
- 4) i dati richiesti per le utenze domestiche di cui ai punti da 5) a 8) della lettera a).
5. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di uno dei dati richiesti, il Comune procede comunque alla registrazione o alla variazione della posizione del soggetto passivo qualora il dato sia altrimenti ricavabile dall'ufficio tributario comunale, dandone successiva comunicazione all'interessato. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il dato relativo al numero dei componenti del nucleo familiare è acquisito d'ufficio a seguito di incrocio con i dati anagrafici comunali.
6. La dichiarazione è redatta esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
7. Nel caso di possesso, occupazione o detenzione in comune di un locale od area, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti passivi.
8. Nel caso di locali ricompresi nella medesima unità immobiliare, utilizzati da soggetti diversi per lo svolgimento di attività economiche o professionali riconducibili alla medesima categoria tariffaria, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal proprietario, se anche utilizzatore di parte dell'unità immobiliare, o dal soggetto che ha stipulato il contratto di locazione relativo all'intera unità immobiliare.
9. La dichiarazione delle persone fisiche è sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, purchè munito di apposita delega scritta, da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il primo grado; la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche in caso di presentazione ai sensi della lettera d) del comma 1 del successivo articolo 19.
10. La dichiarazione è sempre rettificabile attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, nella quale devono essere espressamente indicati gli elementi ed i dati che si intende rettificare rispetto alla dichiarazione precedente. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni qualora ne ricorrano i presupposti.
11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di dichiarazione anche in assenza di tale invito.

Articolo 18

Dichiarazione di cessazione

1. Il soggetto passivo deve dichiarare al Comune la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
- 1) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

- 2) destinazione d'uso, ubicazione (comprensiva del numero civico e, ove esistente, del numero dell'interno), superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;
- 3) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione medesima.
3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
4. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.
5. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
6. Anche per la dichiarazione di cessazione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del precedente articolo 16.

Articolo 19

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere presentate al Comune con le seguenti modalità:
 - a) direttamente all'ufficio tributario o all'Ufficio protocollo del Comune;
 - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
 - c) via fax; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione;
 - d) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna.
2. Salvo l'identificazione del dichiarante da parte del funzionario comunale in caso di presentazione direttamente all'ufficio tributario, alla dichiarazione deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.
3. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'ufficio tributario comunale, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal personale comunale sulla base di quanto dichiarato dal dichiarante. Con la sottoscrizione della dichiarazione il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella dichiarazione medesima.

TITOLO V

TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 20

Disciplina del tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti speciali assimilati prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ⁽¹⁴⁾ ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, per l'imposta municipale secondaria ⁽¹⁵⁾ ed in ogni caso, se non effettuato congiuntamente al canone o all'imposta, all'atto dell'occupazione.
4. Nel Comune di Savona:
 - a) il tributo complessivamente dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, è ridotto del 20%:
 - 1) nel caso di occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato, fuori delle ipotesi esentive di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del presente comma;
 - 2) nel caso di occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale;
 - b) sono esenti dal tributo:
 - 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, per finalità istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali ⁽¹⁶⁾ per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - 2) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, delle associazioni di volontariato come definite dalla legge, culturali, sportive o del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione, nonché le attività finalizzate alla raccolta di fondi a favore delle associazioni di volontariato riconosciute;
 - 3) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune di Savona partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale.
5. In ordine alle agevolazioni di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui al comma 4 del precedente articolo 14.
6. L'importo del tributo da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro, ai 50 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 1,00.
7. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 ⁽¹⁸⁾ o tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.
8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compreso il pagamento della maggiorazione di cui al

comma 3 del precedente articolo 7 e del tributo provinciale di cui al comma 8 del successivo articolo 22, esclusi i precedenti articoli da 11 a 15.

9. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all'ufficio tributario comunale tutte le concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.

TITOLO VI

RISCOSSIONE, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 21

Funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.
2. Il funzionario responsabile del tributo ha la rappresentanza in giudizio del Comune per le controversie relative al tributo.

Articolo 22

Riscossione ordinaria

1. Il tributo dovuto per l'anno di riferimento è riscosso in via ordinaria mediante la formazione da parte del Comune di liste di carico nominative e la notificazione di avvisi di liquidazione, con spese di notificazione a carico dei destinatari. E' facoltà del Comune procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione, attraverso l'invio di avvisi di pagamento.
2. Gli avvisi di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo ⁽¹⁷⁾, contengono l'indicazione degli importi dovuti, l'ubicazione e la superficie assoggettata al tributo dei locali e delle aree per i quali il tributo medesimo è dovuto, la tariffa e le eventuali riduzioni applicate, le scadenze di pagamento. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso.
3. L'importo del tributo è liquidato dal Comune sulla base delle liste di carico dell'anno precedente, delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, nonché di ogni altro dato in suo possesso.
4. La riscossione è effettuata in tre rate consecutive, alle scadenze stabilite dal funzionario responsabile del tributo ed indicate negli avvisi, con possibilità per il contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, entro la scadenza della prima rata; eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. Qualora i termini di versamento scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
5. In caso di modificazioni dell'utenza in corso d'anno che comportino variazioni dell'ammontare del tributo, gli importi in aumento saranno riscossi mediante emissione di appositi avvisi o unitamente al tributo relativo all'annualità successiva, mentre gli importi in diminuzione potranno essere conteggiati nel tributo dovuto per l'annualità successiva mediante conguaglio compensativo.
6. La riscossione del tributo è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato dai contribuenti tramite modello F24 ⁽¹⁸⁾ o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
8. Unitamente al tributo è riscosso dal Comune il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 ⁽¹⁹⁾. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree

assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia ⁽²⁰⁾ sull'importo del tributo comunale medesimo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

9. Non si procede alla riscossione del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7 e del tributo provinciale, è inferiore a € 10,00. Tale importo minimo deve essere riferito al tributo complessivamente dovuto e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

Articolo 23 **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo ⁽¹⁷⁾, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale limite d'importo non opera in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, con riferimento al medesimo periodo d'imposta o a periodi d'imposta diversi.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
5. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 22.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il Comune può:
 - a) rivolgere ai contribuenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli stessi;
 - b) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ⁽⁶⁾ ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 7 del precedente articolo 5 la presentazione dell'elenco dei possessori, occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, con obbligo per tali soggetti di rispondere entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta;
 - c) richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;

- d) utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio;
- e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale, anche di soggetti pubblici o privati con i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione, debitamente autorizzato dal funzionario responsabile medesimo e con preavviso di almeno 7 giorni.
7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile ⁽²¹⁾.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano⁽⁷⁾, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998 ⁽⁸⁾; tale percentuale è calcolata sulla superficie catastale al netto delle superfici escluse dal tributo.
9. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mettono a disposizione dell'ufficio tributario comunale le banche dati di rispettiva competenza e trasmettono gli atti contenenti dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di spazi ed aree pubbliche, provvedimenti urbanistici, provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali, dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di residenza e di domicilio della popolazione residente).
10. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento del Comune ⁽²²⁾ e secondo quanto disposto al comma 6 del successivo articolo 24.

Articolo 24

Sanzioni

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle prescritte scadenze, di quanto dovuto a titolo di tributo si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto in materia di ravvedimento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale e di variazione, anche relativamente ad uno solo dei locali o delle aree posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del dichiarante, sottoscrizione, ecc.).
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo (identificativi catastali, superficie, ubicazione, destinazione d'uso, ecc.) se non altrimenti desumibile dal Comune.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui alla lettera a) del comma 6 del precedente articolo 23 o in caso di mancata indicazione nella dichiarazione di un dato diverso da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 472/1997 ⁽²³⁾.

6. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente ⁽²⁴⁾.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - a) quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
 - b) quando la violazione consistente nella mancata presentazione della dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 16 è sanata spontaneamente entro il 31 gennaio successivo all'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - c) quando una violazione diversa da quella di cui alla lettera b), con esclusione di quella di cui al comma 1, è sanata spontaneamente entro 15 giorni.
8. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero del tributo o del maggior tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.

Articolo 25

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 26

Ravvedimento ⁽²⁵⁾

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto disposto al comma 7 del precedente articolo 24 in ordine ai casi di mancata applicazione della sanzione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (omessa o infedele dichiarazione, mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento del tributo, ecc.) avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o del maggior tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente da corrispondere si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 22.

Articolo 27

Rateazioni

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero del tributo arretrato, anche con sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a € 200,00, con le seguenti misure massime:
 - 2 rate per somme inferiori a € 500,00
 - 4 rate per somme inferiori a € 2.000,00
 - 6 rate per somme inferiori a € 5.000,00
 - 8 rate per somme inferiori a € 10.000,00
 - 12 rate per somme inferiori a € 15.000,00
 - 24 rate per somme pari o superiori a € 15.000,00
2. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 5.000,00 la rateazione può essere concessa anche in rate costanti con scadenza bimestrale.
3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.
4. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente.
5. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.

Articolo 28

Sospensione e differimento dei termini

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del contribuente medesimo, in presenza di gravi motivi.

Articolo 29

Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ovvero dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o da quella in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato il diritto al rimborso e fino alla data del provvedimento di liquidazione delle somme da rimborsare.

3. Non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di tributo annuale, comprensivo della maggiorazione di cui al comma 3 del precedente articolo 7, di importo inferiore a € 10,00.
4. Se non diversamente richiesto dal contribuente e se risulta possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo di tributo o che dallo stesso saranno dovute a tale titolo per le annualità immediatamente successive.

Articolo 30

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992 ⁽²⁶⁾.
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 29 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Articolo 31

Annullamento in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia ⁽²⁷⁾.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso ⁽²⁸⁾.
4. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni.
5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Articolo 32
Diritto di interpello ⁽²⁹⁾

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.
4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4.

Articolo 33
Modalità di gestione del tributo

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del tributo in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, l'accertamento e la riscossione coattiva del tributo mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ⁽¹⁾.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del precedente articolo 9:
 - a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale e per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante dagli elenchi dell'anagrafe comunale alla data del 1° gennaio 2013; per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio del Comune, per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche e per quelle prive di un nucleo familiare residente e possedute da nuclei familiari diversi, qualora il numero dei componenti del nucleo familiare non sia stato indicato nella dichiarazione presentata ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il numero dei componenti è considerato pari a 3, fino all'individuazione da parte del Comune o alla dichiarazione da parte del contribuente di un diverso numero di componenti;
 - b) le utenze non domestiche sono classificate nelle categorie indicate nell'allegato B al presente Regolamento corrispondenti alla tipologia di attività esercitata risultante dai dati in possesso del Comune.
2. In sede di prima applicazione del precedente articolo 15, la riduzione del tributo di cui al comma 2 è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i contribuenti ai quali nell'anno 2012 è stata applicata la riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura di cui al predetto comma 2, indipendentemente dalla misura della riduzione applicata nell'anno 2012. In caso di successiva trasmissione al Comune da parte del gestore del servizio comunale della comunicazione dell'insussistenza o del venir meno dell'anomalia nell'effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di un'anomalia di gravità tale da non giustificare l'applicazione della riduzione nella misura di cui al comma 2 dell'articolo 15, il tributo sarà dovuto da tali contribuenti per intero, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal giorno in cui è pervenuta al Comune la comunicazione o la certificazione.
3. Le dichiarazioni, le denunce e le domande presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani hanno effetto anche ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, semprechè non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini del tributo, confermandosi con il silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
4. Per i possessi, le occupazioni o le detenzioni iniziati dal 21 gennaio 2013 o cessati dal 1° gennaio 2013 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non dichiarati ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le relative dichiarazioni iniziali o di cessazione devono essere presentate entro la data del 31 luglio 2013. Entro la medesima data devono essere presentate anche le dichiarazioni di variazione relative alle modificazioni dei dati già dichiarati ai fini della tassa, intervenute dal 1° gennaio 2013 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. In sede di prima applicazione del precedente articolo 20, tutti i termini di pagamento del tributo giornaliero in scadenza fino al 31 maggio 2013 sono prorogati al 31 luglio 2013.
6. Per la prima applicazione del tributo annuale, l'importo dello stesso è liquidato dal Comune sulla base di quanto disposto ai commi 1 e 2 e di quanto dichiarato o accertato ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè sulla base di ogni altro dato o

elemento in suo possesso a tal fine necessario, fatta salva l'azione del Comune per il recupero dell'eventuale maggior tributo dovuto.

Articolo 35 **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.l. n. 201/2011 ⁽³⁰⁾, al d.P.R. n. 158/1999 ⁽¹⁰⁾, alla l. n. 296/2006 ⁽³¹⁾ ed al Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti ⁽³⁾, nonché ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Annotazioni al Regolamento:

(1) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(2) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

(3) Per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto assimilato si veda il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

(4) A titolo esemplificativo, sono da ritenersi oggettivamente idonei a produrre rifiuti: i locali o le porzioni di locali aventi un'altezza in ogni punto inferiore a m. 1,50; i locali destinati al culto religioso, ove si svolgono le funzioni religiose (con assoggettamento al tributo, quindi, dei locali annessi destinati ad uso abitazione o ad usi comunque diversi da quello del culto in senso stretto); le aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni; i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, ecc.) che prevedono una sporadica presenza dell'uomo; i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva (con assoggettamento al tributo, quindi, dei locali e delle aree destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, spalti, ecc.); le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete, senza che assuma rilievo l'eventuale assenza dell'arredo; i locali e le aree non utilizzabili in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione.

(5) Articolo 3, "Definizioni degli interventi edilizi", del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale dispone che: "Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;". Nella Regione Liguria i medesimi interventi edilizi sono disciplinati anche dall'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 6 giugno 2008 - Disciplina dell'attività edilizia.

(6) L'articolo 1117 del codice civile dispone che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".

(7) Classificazione catastale dei fabbricati: 1. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA = Gruppo A: A/1-Abitazioni di tipo signorile; A/2-Abitazioni di tipo civile; A/3-Abitazioni di tipo economico; A/4-Abitazioni di tipo popolare; A/5-Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6-Abitazioni di tipo rurale; A/7-Abitazioni in villini; A/8-Abitazioni in ville; A/9-Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10-Uffici e studi privati; A/11-Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B: **B/1**-Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; **B/2**-Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); **B/3**-Prigioni e riformatori; **B/4**-Uffici pubblici; **B/5**-Scuole, laboratori scientifici; **B/6**-Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9; **B/7**-Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; **B/8**-Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C: **C/1**-Negozi e botteghe; **C/2**-Magazzini e locali di deposito; **C/3**-Laboratori per arti e mestieri; **C/4**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro); **C/5**-Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro); **C/6**-Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); **C/7**-Tettoie chiuse o aperte. 2. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE = Gruppo D: **D/1**-Opifici; **D/2**-Alberghi e pensioni (con fine di lucro); **D/3**-Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); **D/4**-Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); **D/5**-Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro); **D/6**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); **D/7**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/8**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/9**-Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; **D/10**-Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 3. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE = Gruppo E: **E/1**-Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; **E/2**-Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; **E/3**-Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; **E/4**-Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; **E/5**-Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; **E/6**-Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; **E/7**-Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; **E/8**-Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; **E/9**-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

(8) Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998 - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

- (9) Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
- (10) Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 - Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- (11) Decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria -, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
- (12) Per le modalità di calcolo delle quote della tariffa relativa alle utenze domestiche e di quelle della tariffa relativa alle utenze non domestiche si vedano, rispettivamente, gli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 158/1999 (cfr. nota 9) e l'Allegato 1 del medesimo decreto.
- (13) Si tratta dell'importo annuo lordo del trattamento minimo pensionistico dei lavoratori dipendenti ed autonomi erogato dall'INPS, stabilito annualmente sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di determinazione del valore della variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni.
- (14) Le modalità ed i termini per il versamento del canone sono stabiliti nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la gestione del relativo canone.
- (15) Articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Tale articolo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sia introdotta l'imposta municipale secondaria, in sostituzione della tassa e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- (16) Si tratta degli enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 - Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
- (17) Relativamente alle possibili modalità di sottoscrizione degli avvisi, l'articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - dispone che: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
- (18) Secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
- (19) Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- (20) La percentuale del tributo provinciale deliberata dalla Provincia di Savona è attualmente pari al 5%.
- (21) Il comma 1 dell'articolo 2729 del codice civile, Presunzioni semplici, dispone che: "1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.".
- (22) Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento con adesione.
- (23) Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- (24) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
- (25) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (cfr. nota 22).
- (26) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- (27) articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.
- (28) Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: a) errore di persona; b) errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza; g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
- (29) In conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (cfr. nota 2) e dall'articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale.
- (30) Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici -, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

(31) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE coefficienti

Componenti Nucleo familiare	Coefficienti	
	Quota Fissa	Quota Variabile
1	0,80	0,94
2	0,94	1,74
3	1,05	2,05
4	1,14	2,60
5	1,23	3,01
6 e oltre	1,30	3,51

ALLEGATO B

UTENZE NON DOMESTICHE categorie e coefficienti

Categoria		Coefficienti	
		Quota Fissa	Quota variabile
1	Musei, biblioteche, pinacoteche, archivi, scuole private parificate, associazioni ed istituzioni	0,57	4,61
2	Cinematografi, teatri, spettacolo viaggiante	0,40	3,25
3	Autorimesse e parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta, gallerie commerciali, stazioni ferroviarie e bus	0,56	4,55
4	Campeggi ed altre aree turistico-ricreative, distributori di carburanti ed autolavaggi, impianti sportivi (locali ed aree scoperte)	0,83	6,83
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Aree espositive non adibite alla vendita, autosaloni	0,43	3,52
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e di riposo, carceri, caserme, altre collettività	1,13	9,21
10	Ospedali ed ambulatori	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali (compresi quelli medici e dentistici), autoscuole, istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati	1,41	11,53
12	Banche ed istituti di credito	1,41	11,53
13	Negozi beni durevoli (quali, ad esempio, abbigliamento ed accessori, calzature, librerie e cartolerie, ferramenta, arredamento, casalinghi ed elettrodomestici, giocattoli, gioiellerie, profumerie, articoli sportivi)	1,33	10,87
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze non alimentari	1,56	12,79
15	Negozi particolari (quali, ad esempio, filatelia, tende e tessuti, tappezzerie, mercerie, quadri, tappeti, antiquari) e negozi senza vendita di beni durevoli (quali, ad esempio, phone center, banche del lotto, Internet point, lavanderie)	0,80	6,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Parrucchieri, barbieri, estetisti ed attività similari	1,29	10,54
18	Botteghe artigiane di falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, calzolai, sartorie, tappezzieri ed imbianchini	0,93	7,62
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti	1,22	9,99
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,68	5,55
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici (quali, ad esempio, orafi ed odontotecnici) senza vendita diretta	0,96	7,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,96	32,44
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,96	32,44
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, vini, liquori ed olio	2,08	17,00
27	Esercizi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti e grandi magazzini	2,15	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
30	Discoteche e sale da ballo, night club, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da gioco, altri locali od aree destinati ad attività ricreative, palestre ed altri locali od aree destinati ad attività sportive	1,43	11,76